



31917/22

In caso di diffusione del presente provvedimento, segnalare a tutti gli uffici identificativi, e, in caso di art. 52 del D.Lgs. n. 103 in quanto: a richiesta d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANTONIO - Presidente -

FRANCESCO ESPOSITO

Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -

Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI - Rel. Consigliere -

Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Consigliere -

Dott. GIAN ANDREA CHIESI - Consigliere -

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO

Ud. 28/09/2022 - CC

(non 3917)

R.G.N. 27013/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27013-2021 proposto da:

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

At

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 571/7/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO

L'Agenzia delle entrate - Riscossione ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia- Romagna che confermava la pronuncia della CTP di Forlì, ove era stata accolta l'eccezione preliminare della parte contribuente circa l'irritualità della costituzione di AdE-R mediante avvocato del libero foro.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

Con l'unico motivo di ricorso si propone censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 11, secondo comma, 12, primo comma, e 15 comma 2-*sexies*, d.lgs. n. 546/1992, nonché art. 1, comma ottavo, d.l. n. 193/2016, nonché dell'art. 4-*novies* d.l. n. 34/2019, recante norme di interpretazione autentica in tema di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate – Riscossione.

In seguito all'entrata in vigore della prefata disposizione di interpretazione autentica, questa Corte è intervenuta a Sezioni unite, affermando che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611

del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) (Cfr. Cass. S.U. n. 30008/2019).

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Emilia - Romagna in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022

Il Presidente
Antonio Francesco ESPOSITO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 28/10/22

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott. s. c. Mariotti Gugliotta